

N. 01101/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 01070/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2011, proposto da:

Consorzio Polo Integrato di Sterilizzazione in Service, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Cugola, Saverio Ugolini, Mauro Crosato, Laura Caprara, con domicilio eletto presso Paolo Romor in Venezia, S. Fantin, 1902;

***contro***

Azienda Ulss N. 18 Rovigo, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Bianchini, Francesca Busetto, con domicilio eletto presso Alfredo Bianchini in Venezia, Piazzale Roma, 464;

***per l'annullamento***

procedura di acquisto di macchine destinate all'esercizio interno del servizio di sterilizzazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ulss N. 18 Rovigo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato

che con deliberazione 19 aprile 2005 n. 299 l'Azienda Ospedaliera di Padova provvedeva, nella veste di "capofila", all'indizione di una licitazione privata per il servizio di sterilizzazione in service per il periodo di nove anni prevedendosi, all'art. 19 del capitolato d'onori, che "in applicazione della convenzione in atto tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e le Aziende Sanitarie di Chioggia, Padova, Rovigo ed Adria, e in applicazione dell'art.15 della legge 241/90, il contratto derivante dal presente Appalto potrà essere esteso, alle condizioni e modalità di esecuzione del servizio previste, a quelle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Veneto, che lo riterranno opportuno e conveniente, mediante semplice richiesta di adesione rivolta all'Assuntore";

che la gara veniva aggiudicata al Consorzio ricorrente, quale mandataria dell'A.T.I. costituita con Servizi Italia spa, stipulandosi, quindi, il relativo contratto ove veniva ribadito, all'art. 9, che "ai sensi

dell'art. 19 del capitolato d'oneri, e in applicazione delle convenzioni in atto con alcune Aziende Sanitarie, il presente appalto potrà essere esteso, alle condizioni e modalità di esecuzione del servizio previste, a quelle Aziende Sanitarie ed Aziende Ospedaliere del Veneto che lo riterranno opportuno e conveniente, mediante semplice richiesta di adesione rivolta all'assuntore e previa informazione alla Stazione Appaltante”;

che con nota 12 marzo 2009, prot. n. 18868 la ASL n. 18 di Rovigo comunicava, conformemente alle modalità di adesione previste nel contratto, sia all'Azienda Ospedaliera di Padova nella veste di stazione appaltante, sia all'A.T.I. aggiudicataria la sua adesione al servizio di sterilizzazione in service alle stesse modalità con le quali il servizio veniva svolto a favore delle Aziende padovane;

che l'ASL n. 18 ha successivamente revocato la propria determinazione di aderire al contratto di sterilizzazione predisponendo, altresì, una procedura di gara per l'acquisizione di autoclavi;

che, secondo la ricorrente, la predetta gara sarebbe stata indetta in aperta violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall'ASL n. 18 nei confronti dell'A.T.I. aggiudicataria del servizio alla stregua dei quali, pertanto, sarebbe tenuta non solo a consentire all'aggiudicatario della gara di svolgere le prestazioni dedotte in contratto, ma ad astenersi da ogni comportamento incompatibile con il diritto dell'odierna ricorrente ad eseguire il contratto

conformemente alla previsioni del capitolato di gara;  
che, a prescindere dalla considerazione che non sussiste alcuna incompatibilità tra l'esecuzione del servizio oggetto dell'asserito contratto e l'acquisto degli impianti sterilizzatori (ben potendo l'esecuzione del contratto coesistere con l'acquisizione dei macchinari), deve osservarsi che qualora la ricorrente intenda far valere attività, comportamenti o prestazioni della controparte attinenti alla fase esecutiva del contratto, attinenti cioè al suo adempimento/inadempimento, allora l'intestato Tribunale sarebbe privo di giurisdizione, spettando questa al giudice ordinario;  
che, pertanto, il ricorso va respinto, le spese potendo essere compensate in ragione della particolarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Riccardo Savoia, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)